



PROVINCIA
DI TERAMO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

- Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 27 del 26 febbraio 1987
- Modificato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 71 dell' 8.10.2001
- Modificata la deliberazione Consiliare n. 27 del 26 febbraio 1987, nel senso di approvare un nuovo Regolamento con delibera del Consiglio Provinciale n. 60 del 17/12/2010
- Modificata con Delibera del Consiglio della Provincia di Teramo nr. 18 del 17/03/2015

Indice generale

Art. 1 - Istituzione e finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Composizione, durata e insediamento.....	4
Art. 4 - Elezioni, attribuzioni, durata in carica e compiti del presidente e del vice presidente.....	5
Art. 5 - Funzionamento della Commissione.....	6
Art. 6 - Dimissioni, decadenza e cessazione.....	6
Art. 7 - Indennità e compensi.....	7
Art. 8 - Norma finanziaria.....	7
Art. 9 - Entrata in vigore.....	7

Art. 1 - Istituzione e finalità

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 e dall'art. 51 della Costituzione italiana, dalle leggi di parità e pari opportunità (D.Lgs. 11.4.2008 n. 198), delle linee guida indicate nella Dichiarazione e nel Programma di Azione adottati dalla Conferenza Mondiale di Pechino del 1995, in conformità e in attuazione dell'art. 2 dello Statuto della Provincia di Teramo, è istituita la Commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna e per tutte le categorie penalizzate dai meccanismi della disuguaglianza e della discriminazione.

2. La Commissione è organo consultivo del Consiglio Provinciale e agisce quale osservatorio permanente sulle attività di programmazione dell'Ente; volge la propria azione a dare espressione alla differenza di genere e alla valorizzazione della soggettività femminile e alla rimozione degli ostacoli che nei diversi ambiti non garantiscano pari opportunità fra tutti i cittadini.

3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale, operando anche per uno stretto raccordo con la realtà locale, le esperienze femminili della Provincia, le donne elette e le istituzioni.

Art. 2 - Definizioni

1. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità in relazione alle attività dell'Amministrazione Provinciale:

- a) promuove l'ottica di genere nell'attività e nella programmazione della Provincia. A tale scopo formula indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente;
- b) ha facoltà di emettere pareri su ogni atto di competenza del Consiglio, quando questi abbiano rilevanza diretta sulla condizione femminile, atti che saranno inviati alla Commissione su richiesta della Commissione medesima agli uffici interessati;
- c) propone al Consiglio e al Presidente della Provincia provvedimenti e progetti ritenuti idonei a realizzare il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna nel campo sociale, professionale e culturale;
- d) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine in enti, aziende e istituzioni di competenza provinciale;
- e) collabora con il Comitato unico di garanzia dell'Ente al fine di superare ogni eventuale condizione di svantaggio del personale femminile in servizio presso la Provincia.

2. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali e internazionali che si occupano di parità e pari opportunità:

- a) svolge attività di ricerca sulla condizione femminile nell'ambito provinciale, diffonde i risultati di tali indagini anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, pubblicazioni;

- b) valuta lo stato di attuazione nella Provincia delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
- c) presenta proposte alla Commissione Regionale Pari Opportunità per l'adeguamento della legislazione regionale in atto;
- d) promuove, sostiene e valorizza la presenza delle donne nei processi e nei luoghi decisionali della società e delle istituzioni; promuove, altresì, iniziative che favoriscano la visibilità della cultura di genere femminile sia nel campo del sapere che nel campo del saper fare;
- e) favorisce la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo femminile locale, regionale, nazionale e anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze e relazioni;
- f) promuove forme di solidarietà e di cooperazione, anche verso le donne dei Paesi in via di sviluppo e verso le donne comunque emarginate, al fine di contrastare ogni violazione dei diritti umani;
- g) promuove programmi, azioni positive e progetti per il contrasto alla violenza di genere nelle sue varie forme.

3. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

4. La Commissione predispone una relazione annuale sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura, da trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio Provinciale il quale cura la trasmissione della relazione ai consiglieri per il necessario esame da parte del Consiglio Provinciale.

Art. 3 - Composizione, durata e insediamento

1. La Commissione è composta da:

- a) le Consigliere elette nel Consiglio Provinciale, in qualità di membri di diritto, senza diritto di voto;
- b) la Consigliera di Parità nominata dal Ministero del Lavoro, in qualità di membro di diritto e con diritto di voto; essa decade automaticamente in caso di scadenza del mandato (con conseguente subentro della nuova nominata) o di soppressione di tale figura a livello ministeriale;
- c) il Consigliere delegato alle Pari Opportunità quale invitato permanente, senza diritto di voto;
- d) n. 10 componenti scelte tra donne o uomini in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale ecc.) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio istruisce la procedura per la nomina delle 10 componenti, attraverso un Avviso Pubblico, da emanare di norma entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio Provinciale, da pubblicizzare nelle forme più ampie sul territorio provinciale. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico è da emanare entro 30 giorni dall'esecutività del presente atto.
3. Le candidature, corredate da curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili negli ambiti indicati nel comma 1 del presente articolo devono pervenire al Presidente del Consiglio entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Le candidature saranno esaminate dal Presidente della Provincia con la collaborazione di una o più figure esperte della condizione femminile del territorio provinciale, cui verrà conferito incarico, delle Consigliere elette nel Consiglio provinciale, del Consigliere delegato alle pari opportunità e dei Capigruppo, adottando criteri che assicurino la più ampia rappresentatività territoriale, generazionale e delle peculiarità professionali e della pluralità degli orientamenti politici, culturali ed economici. Sarà stilato un elenco di n. 20 candidati, in ordine di merito; dal detto elenco, sottoposto all'approvazione del Consiglio Provinciale, i primi 10 posizionati andranno a rivestire il ruolo di membri effettivi della Commissione; dall'elenco dei rimanenti si attingerà per la sostituzione di eventuali componenti dimessi o decaduti. Nella composizione della Commissione deve essere garantita la presenza di almeno il 50% di donne.
5. All'esito della procedura per l'individuazione dei componenti, prevista nel precedente articolo, il Presidente della Provincia, con proprio decreto, nomina i/le componenti della Commissione.
6. La prima riunione della Commissione è convocata entro 30 giorni dalla nomina e insediata dal Presidente della Provincia.
7. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Provinciale. Sono fatte salve le deroghe autorizzate dal Presidente della Provincia.

Art. 4 - Elezioni, attribuzioni, durata in carica e compiti del presidente e del vice presidente

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è costituito dal Presidente e dal Vicepresidente; cura l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione e assicura i rapporti con gli organi dell'Ente, con enti e associazioni esterne.
2. Nella prima seduta dopo la nomina, la Commissione, presieduta dal componente più anziano di età, procede all'elezione del Presidente e del Vicepresidente. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta delle componenti. Qualora la votazione non dia esito positivo si procederà a una seconda votazione che avverrà a maggioranza dei presenti.
3. Eletto il presidente, si procede all'elezione del Vice Presidente nelle stesse modalità seguite per l'elezione del Presidente. Ciascun componente la Commissione vota un solo nome tra i componenti, risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Salvo il caso di dimissioni, l'Ufficio di Presidenza ha la stessa durata della Commissione.

5. Il Presidente rappresenta la Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Provinciale; convoca la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina tutte le attività.

6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel coordinamento della Commissione in caso di sua assenza o di impedimento.

7. Il Presidente affida compiti e incarichi temporanei ai singoli componenti della Commissione in relazione alle particolari competenze delle stesse.

Art. 5 - Funzionamento della Commissione

1. La Commissione viene convocata secondo una programmazione annuale prestabilita e comunque ogni qual volta il/la Presidente o un quinto delle componenti lo richiedano.

2. Qualora la convocazione sia richiesta da 1/5 delle componenti, queste devono presentare richiesta scritta al/la Presidente che dispone la convocazione della commissione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.

3. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.

4. La seduta della Commissione è valida, se è presente un terzo delle componenti. In caso di votazione è richiesta la presenza della metà delle componenti.

5. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo componenti del Consiglio Provinciale.

6. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. A detti gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare anche consulenti sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati.

7. La Commissione adotta le proprie decisioni a seguito di voto palese, salvo i casi previsti dal presente Regolamento e quelli eventualmente previsti dal regolamento di funzionamento interno di cui al successivo comma.

8. La Commissione, entro 30 gg. dall'insediamento può dotarsi di un regolamento interno di funzionamento purché non si ponga in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento come approvato dal Consiglio Provinciale.

Art. 6 - Dimissioni, decadenza e cessazione

1. Ciascun componente della Commissione cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto e devono essere esaminate dalla Commissione nella prima seduta successiva alla data di inoltro;
- b) decadenza, che si verifica nel caso in cui un componente risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive.

2. Delle dimissioni o delle decadenze viene data comunicazione al Presidente del Consiglio che provvede alla sostituzione attingendo dalla graduatoria di merito approvata.

Art. 7 - Indennità e compensi

1. Le componenti la Commissione svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito e senza alcuno rimborso spese.

Art. 8 - Norma finanziaria

1. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, è assegnato alla Commissione un fondo annuale da quantificare sulla base della programmazione d'intesa tra il/la Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio Provinciale.

2. La gestione del fondo è affidata al dirigente della struttura/settore -----.

3. La Commissione Pari Opportunità nel suo funzionamento è supportata da personale specificamente assegnato su espressa individuazione del Dirigente competente.

4. Alla Commissione sono inoltre assegnati locali e strutture adeguati al suo funzionamento che l'Ente si riserva di individuare.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività del relativo Atto di approvazione. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento Consiliare approvato con delibera consiliare n. 60 del 17.12.2010 nonché ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con il presente Regolamento.